

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 22 del 02/07/2020

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE

L'anno duemilaventi, il giorno due del mese di Luglio, alle ore 19:13, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Manfroni Davide	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Assente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Assente
5	Camporesi Luigi	Assente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Assente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Assente
11	Erbetta Mario	Assente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Assente
17	Grotti Carlo	Assente			

Totale presenti n. 21 - Totale assenti n. 12

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott. Luca Uguccioni in qualità di Segretario Generale.

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27), all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, (entrato durante la discussione) De Leonardis, Falcioni, Frisoni Davide, Grassi, Grotti (entrato durante la discussione), Marcello, Mauro (entrati durante la discussione), Muratori, Pecci, Renzi, Spina (entrati durante la discussione) e del Segretario Generale collegati dalla sala del Teatro A. Galli, i restanti Consiglieri collegati da remoto.

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione del relativo regolamento comunale.

Il Presidente del Consiglio Donati, su accordo del Consiglio Comunale, vista la proposta di delibera consiliare n. 31 del 4/6/2020, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto, congiuntamente al punto 2 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna ad oggetto: "Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni anno 2020.

“OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione del relativo regolamento comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 738, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che abolisce, dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) e, contestualmente, disciplina l'Imposta municipale propria (IMU) ai successivi commi dal 739 al 783;

RICHIAMATO inoltre il comma 780 che individua espressamente, a decorrere dal 01/01/2020, le abrogazioni delle disposizioni legislative ritenute incompatibili con la nuova disciplina IMU;

CONSIDERATO che viene confermata la potestà regolamentare prevista in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e, tra l'altro, viene riconosciuta la facoltà per i comuni di regolamentare particolari situazioni, così come puntualmente disciplinate dalla Legge n. 160/2019;

RITENUTO, quindi, con il presente atto, al fine di recepire il nuovo regime impositivo e di avvalersi delle facoltà legislative previste in materia, di procedere ad approvare apposito regolamento per la disciplina e la gestione dell'imposta IMU con validità dal 01/01/2020;

CONSIDERATO inoltre opportuno precisare che resta in vigore il precedente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 14/06/2012 e n. 65 del 25/10/2012, relativamente alla gestionalità dell'imposta IMU fino al 31/12/2019 (precedente regime impositivo);

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Risorse Tributarie Dott.ssa Ivana Manduchi, allegata sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il testo del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), allegato sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, proposto per l'approvazione;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, atteso che le disposizioni di cui trattasi vengono assunte in ottemperanza alle previsioni legislative dettate in materia ed al fine di agevolare, tutelare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 81 del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTO l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 con il quale sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, stabilito al 31/07/2020, e nel contempo è stato abrogato il c. 779, art. 1, Legge n. 160/2019;

RICHIAMATO a tal fine l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, che prevede il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto delle relative deliberazioni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO quindi che per il riconoscimento dell'entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 01/01/2020 la presente deliberazione deve essere approvata entro il 31/07/2020;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 767, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la presente deliberazione, al fine del riconoscimento dell'efficacia a decorrere dall'anno 2020, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14/10/2020 per la relativa pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28/10/2020;

PRESO ATTO che il Collegio dei Revisori – con nota in data 15.06.2020, prot. 145645 – ha espresso parere favorevole alla presente proposta, con riserva in ordine alla mancata quantificazione del minor gettito derivante dall'introduzione delle forme agevolative di cui al titolo II dell'approvando Regolamento;

RITENUTO opportuno, stante la suddetta riserva, dare atto che le forme agevolative previste al Titolo II, non producono effetti, se non in misura quantitativamente trascurabile, sulla relativa stima di cui al bilancio di previsione 2020-2022, in quanto:

- l'introduzione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU (quota comune) è limitata, in base a quanto previsto dall'art. 5, a situazioni molto particolari e non ricorrenti, perché trattasi di immobili concessi in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale nonché ad enti non commerciali, esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/1992, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statuari degli enti stessi. L'esenzione spetterà a fronte di debita dichiarazione IMU, pertanto non quantificabile ab origine, ma la cui introduzione deriva anche dalla conoscenza acquisita in questi anni di attività di recupero evasione riferita alla soggettività passiva degli enti non commerciali, che ha permesso di presumere un numero estremamente ridotto delle posizioni in oggetto; infatti, tenendo conto

delle particolari condizioni richieste contemporaneamente per beneficiarne e che la maggior parte delle fattispecie godeva già in precedenza dell'esenzione ex lege, i casi di esenzione possano essere limitati ed il conseguente minor gettito, seppur di difficile quantificazione in mancanza di dati storici, possa essere stimato in poche migliaia di euro o, comunque, in una percentuale irrilevante rispetto ai complessivi € 46.200.000 del gettito teorico;

- l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione e delle relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 6, non costituisce una nuova forma agevolativa, visto che conferma quanto già previsto nel precedente regolamento IMU, pertanto non ha nessun nuovo impatto;
- all'art. 7, ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, prevista dall'art. 1, comma 747, lettera b) della Legge 160/2019, sono state disciplinate le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, nel rispetto della facoltà riconosciuta dal legislatore nel citato articolo, con l'intento di limitare interpretazioni estensive, nonché ribadendo quanto già previsto nel precedente regolamento IMU;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Settore Risorse Tributarie Dott.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso, a fronte di richiesta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del 08.06.2020 - prot. 136911, dall'Organo di revisione in data 15.06.2020, prot. 145645, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere della 1^a e 5^a Commissione Consiliare Permanente riunite in seduta congiunta in data 23.06.2020;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni e le finalità enunciate in premessa, con effetto dal 01/01/2020, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), nel testo qui unito sotto la lettera "B";
- 2) **DI PRECISARE** che resta in vigore il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con delibera di C.C. 26 del 14/06/2012 e n. 65 del 25/10/2012, relativamente alla gestionalità dell'imposta IMU fino al 31/12/2019 (precedente regime impositivo);

3) **DI DARE ATTO** che:

- ai sensi del comma 767, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la presente deliberazione, al fine del riconoscimento dell'efficacia a decorrere dall'anno 2020, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 14/10/2020 per la relativa pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28/10/2020;

- il responsabile del procedimento è la Dott. ssa Ivana Manduchi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.”

*****^~^~^~^*****

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:

l'Ass. Brasini:(Assessorato Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento, i Cons.: Renzi, Marcello, Zilli, Spina, l'Ass. Brasini per le conclusioni.

Intervengono infine per dichiarazione di voto i Cons.. Spina e Renzi.

Presenti n. 30 Consiglieri: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Grotti, Magrini, Manfroni, Marcello, Mauro, Muratori, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Trombetta, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	30
Votanti Nr.	30

Deliberazione di C.C. n. 22 del 02/07/2020

6

Favorevoli Nr.	17	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	13	Conss.: Bellucci Andrea, Camporesi, Erbetta, Grotti, Manfroni, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	30	
Votanti Nr.	30	
Favorevoli Nr.	19	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Grassi, Magrini, Muratori, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	11	Conss.: Bellucci Andrea, Grotti, Manfroni, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Trombetta, Zilli e Zoccarato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luca Uguccioni

**Comune di Rimini**Dipartimento Servizi di Staff
Settore Risorse Tributarie
Ufficio Tributi sugli immobiliVia Ducale, 7 - 47921 Rimini
tel. 0541 704179 - fax 0541 704170
www.comune.rimini.it
e-mail: tributi@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

RELAZIONE TECNICA

Con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Legislatore ha disciplinato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) quale tributo unico, ed ha contestualmente abrogato le disposizioni dell'Imposta unica comunale (IUC) di cui alla L. n. 147/2013 (ad eccezione di quelle relative alla TARI), nonché le ulteriori disposizioni inerenti la precedente disciplina dell'IMU e della TASI, così come specificatamente individuate all'art. 1, c.780.

Nella predisposizione del testo che si propone per l'approvazione si recepisce, da un lato, la nuova disciplina dell'imposta, che in linea generale si pone in continuità rispetto al previgente regime, e dall'altro, vengono previste le situazioni che si ritiene opportuno disciplinare, anche in ragione del momento storico che impone particolare attenzione e risposte concrete per far fronte alla grave crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i difficili equilibri di bilancio.

Pertanto, alla luce delle particolari esigenze del momento e dell'esperienza gestionale maturata negli anni, avvalendosi della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e delle facoltà contenute nella legge n. 160/2019, è stata delineata la nuova disciplina IMU (regolamento comunale) in vigore dal 01/01/2020, che si sostanzia con i seguenti interventi:

a) nell'introduzione:

- all'art. 11 "Versamenti", della possibilità di differimento del termine dei versamenti ordinari dell'imposta in caso di eventi di particolare gravità (c. 777 – lett. b) e della previsione di deliberare circostanze attenuanti o esimenti (c. 775). Per entrambe le previsioni, in caso di estrema urgenza, viene previsto che il provvedimento possa essere disposto dalla Giunta Comunale;

- all'art. 5 "Immobili concessi in comodato gratuito esclusivamente per scopi istituzionali o per finalità non commerciali", dell'esenzione dal pagamento dell'IMU, relativamente alla quota comune, per gli immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari (c. 777 – lett. e).

b) nell'ampliamento:

- all'art. 11 "Versamenti", delle situazioni considerate non sanzionabili, che comunque rispecchiano il totale complessivamente dovuto, relative a versamenti effettuati da soggetti diversi rispetto ai titolari del diritto;

c) nella conferma per ragione di continuità con la precedente regolamentazione, in quanto compatibili con il nuovo regime tributario:

- all'art. 6 "Abitazione principale", dell'assimilazione ad abitazione principale dell'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

- all'art. 4 "Determinazione del valore delle aree fabbricabili", della previsione di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per ridurre al massimo il contenzioso;

- all'art. 7 "Fabbricati inagibili o inabitabili", della definizione delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato (inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato) per il riconoscimento della riduzione della relativa base imponibile;

Per le motivazioni fin qui esposte, al fine di dotarsi con effetto dal 1° gennaio 2020 di un valido strumento che sia in grado di dare risposte concrete, tutelare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, si ravvisa la necessità di approvare il presente Regolamento comunale entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, stabilito al 31 luglio 2020, così come previsto dall'art. 138 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 e dall'art. 53, c. 16, della L. n. 388/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
TRIBUTARIE
Dott.ssa Ivana Manduchi

COMUNE DI RIMINI
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con Deliberazione di C.C. n. del (in vigore dal 01/01/2020)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Art. 2 - Aree fabbricabili

Art. 3 - Fabbricati parzialmente costruiti o in parziale ristrutturazione

Art. 4 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

TITOLO II - AGEVOLAZIONI

Art. 5 - Immobile concesso in comodato gratuito esclusivamente per scopi istituzionali o per finalità non commerciali

Art. 6 - Abitazione principale

Art. 7 - Fabbricati inagibili o inabitabili

TITOLO III – DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 8 - Dichiarazioni

Art. 9 - Attività di controllo

Art. 10 - Accertamento con adesione

TITOLO IV – VERSAMENTI, ACCERTAMENTI ESECUTIVI E RIMBORSI

Art. 11 - Versamenti

Art. 12 - Accertamenti esecutivi e relative dilazioni di pagamento

Art. 13 - Rimborsi

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Aree fabbricabili

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge n. 160/2019, non costituisce area fabbricabile il lotto che per le sue dimensioni o conformazione, e non essendo accorpabile ad altri lotti confinanti in quanto di proprietà di soggetti diversi, non consente di fatto la edificazione di alcun tipo di fabbricato.

Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purchè accatastata unitariamente. A riguardo è pertinenziale, ma esclusivamente a fini urbanistici, quindi non suscettibile di diversa utilizzazione economica, accessoria e al servizio del fabbricato principale, quella che non incide sul carico urbanistico in quanto non altera in modo significativo l'assetto del territorio. Essa costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

Anche le unità immobiliari collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 sono da assimilare al concetto di area edificabile, considerando la superficie utile incidente sul fondo e tenendo conto delle possibilità di recupero del fabbricato preesistente stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Art. 3

Fabbricati parzialmente costruiti o in parziale ristrutturazione

In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari completate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate.

Conseguentemente la restante parte in costruzione o ristrutturazione continuerà ad essere assoggetta all'imposta come area fabbricabile calcolando il valore derivante dal rapporto esistente tra la superficie utile non ancora autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e quindi in corso di costruzione e la superficie fondiaria complessiva sulla quale insistono i lavori.

Il medesimo criterio si applica nel caso in cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato più ampio, siano oggetto di interventi di recupero come definiti dall'art. 1, comma 746, della Legge n. 160/2019: viene individuato il valore dell'area fabbricabile derivante sempre dal rapporto tra la superficie utile delle unità immobiliari soggette a recupero e la superficie fondiaria complessiva sulla quale insistono i lavori, comprensiva dell'area di pertinenza del fabbricato.

Art. 4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

La base imponibile delle aree fabbricabili è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di

controllo dell'ufficio, con provvedimento dell'amministrazione comunale possono essere determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

TITOLO II AGEVOLAZIONI

Art. 5

Immobili concessi in comodato gratuito esclusivamente per scopi istituzionali o per finalità non commerciali

E' disposta l'esenzione dal pagamento dell'IMU (quota comune) per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato al comune o ad altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

E' disposta l'esenzione dal pagamento dell'IMU (quota comune) per gli immobili concessi in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i), comma 1, dell'articolo 7 del D. Lgs. 504/1992, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

Art. 6

Abitazione principale

Ai fini dell'imposta municipale propria, oltre alle casistiche specificatamente individuate dalla norma, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'abitazione e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 7

Fabbricati inagibili o inabitabili

Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'imposta municipale propria si intendono inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, i fabbricati, (intesi nel loro complesso e non le singole unità immobiliari) in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e del vigente regolamento edilizio comunale.

A titolo esemplificativo, si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati nei quali ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici con caratteristiche di fatiscenza quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti di finitura del fabbricato (es. mancanza di infissi).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata (in alternativa):

- 1) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

2) mediante presentazione da parte del contribuente di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Il comune si riserva di verificare la veridicità dei dati dichiarati.

In ogni caso la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data dalla quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto 1) o è stata presentata la dichiarazione sostitutiva con la modalità prevista al punto 2).

TITOLO III DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 8 Dichiarazioni

Per gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione degli immobili posseduti da parte dei soggetti passivi d'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 769 e 770, della Legge n. 160/2019.

La dichiarazione non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso invito; in caso di inadempienza la dichiarazione è considerata come non presentata.

Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.

Se la dichiarazione, indirizzata al Comune di Rimini, viene erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 9 Attività di controllo

Per le attività di controllo del tributo, per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, art. 1, L. n. 160/2019, trovano applicazione i commi dal 161 al 169, art. 1, L. n. 296/2006.

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

L'amministrazione comunale verifica le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

Al fine di incentivare l'attività di controllo, così come previsto dal Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie, l'Ente può destinare una quota del gettito accertato e riscosso relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate ovvero al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 10 Accertamento con adesione

Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 si applica all'imposta municipale propria (IMU), in quanto compatibile, il vigente regolamento comunale sull'accertamento con adesione, definito secondo i criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218/1997.

TITOLO IV

VERSAMENTI, ACCERTAMENTI ESECUTIVI E RIMBORSI

Art. 11 **Versamenti**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, tenendo conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni.

Tuttavia non saranno sanzionati, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso:

- a) i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro;
- b) i versamenti effettuati dal coniuge o da altro soggetto di cui alla L. n. 76/2016, non contitolari, per conto del titolare del diritto;
- c) i versamenti effettuati da soggetti non contitolari per conto di parenti in linea retta entro il primo grado titolari del diritto;
- c) i versamenti effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.

Relativamente alle suddette casistiche, i contribuenti interessati sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi la diversa modalità di versamento eseguito, con contestuale rinuncia al rimborso da parte dei soggetti non titolari del diritto.

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta dovuta per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

In caso del verificarsi di eventi di portata eccezionale (*quali ad es. calamità naturali , emergenze sanitarie, eventi bellici, ecc.*) l'Ente, ai sensi del comma 777, lettera b) art. 1, della Legge n. 160/2019, può valutare il differimento dei termini di versamento ordinari dell'imposta ovvero in caso di particolari e motivate necessità può prevedere, avvalendosi della facoltà di cui al comma 775, art. 1, della Legge n. 160/2019, circostanze attenuanti o esimenti.

In caso di estrema urgenza sia il differimento dei termini che la previsione delle circostanze attenuanti o esimenti può essere disposto dalla Giunta Comunale.

Art. 12 **Accertamenti esecutivi e relative dilazioni di pagamento**

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.

Il contribuente potrà richiedere la ripartizione delle somme dovute per annualità arretrate secondo i termini e le modalità disciplinate nel Regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie.

Art. 13 **Rimborsi**

Il contribuente può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo comune per immobili ubicati in altro comune, fino a quando sono possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo, ove il contribuente ed il comune soggetto attivo del tributo siano consenzienti e previa istanza presentata dal contribuente, la somma dovuta a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati può essere versata direttamente al comune stesso.

Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento delle somme medesime.

Non si dà luogo al rimborso quando l'importo dello stesso per imposta ed interessi non supera euro 12,00.

E' ammessa la compensazione per le somme da rimborsare secondo le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2020.



Comune di Rimini

**ALLEGATO ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI
CONSIGLIO COMUNALE
n. 31 del 04/06/2020**

**DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE**

Si dichiara la non rilevanza della proposta in oggetto ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 c. 1 e art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 4 "Parere di regolarità contabile" del Regolamento di Contabilità del Comune di Rimini approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 6/6/2017.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

William Casanova

(firmato digitalmente)

COMUNE DI RIMINI
DIPARTIMENTO SERVIZI DI STAFF
SETTORE RISORSE TRIBUTARIE

PARERE REGOLARITA' TECNICA ALLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI C.C. n. 31 del 04.06.2020.

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU). Approvazione del relativo regolamento comunale.

Si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, con il quale si da, altresì, atto, che il presente provvedimento è stato sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE RISORSE TRIBUTARIE
IVANA MANDUCHI

(documento firmato digitalmente)

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

Rag.	ANDREA AMAINI	Presidente
Rag.	MARCO MARI	Membro
Dott.ssa	MARIA LETIZIA MONICA	Membro

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ricevuta in data 08/06/2020 la richiesta di parere avente ad Oggetto:

“richiesta parere su proposta delibera di C.C. n. 31 del 04.06.2020, avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Approvazione del relativo regolamento comunale” a firma del Responsabile del servizio finanziario William Casanova, con cui si assegnano a questo Collegio giorni 5 per il rilascio del parere in oggetto.

Vista la Richiesta Protocollo N.0134228/2020 del 04/06/2020 a firma del DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE TRIBUTARIE D.ssa Ivana Manduchi con la quale la Dirigente effettua la seguente richiesta: richiesta parere su proposta delibera di C.C. n. 31 del 04.06.2020, avente ad oggetto “Imposta municipale propria (IMU). Approvazione del relativo regolamento comunale”.

Nella quale viene evidenziato, come d’altro canto anche nella relazione tecnica (ALL A alla proposta di deliberazione) sempre a firma della Dirigente del Settore Risorse Tributarie Dott.ssa Ivana Manduchi:

“..... Pertanto, alla luce delle particolari esigenze del momento e dell’esperienza gestionale maturata negli anni, avvalendosi della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e delle facoltà contenute nella Legge n. 160/2019, è stata delineata la nuova disciplina IMU (regolamento comunale) in vigore dal 01/01/2020, che si sostanzia con i seguenti interventi:

a) nell’introduzione:

- all’art. 11 “Versamenti”, della possibilità di differimento del termine dei versamenti ordinari dell’imposta in caso di eventi di particolare gravità (c. 777 – lett. b) e della previsione di deliberare circostanze attenuanti o esimenti (c. 775). Per entrambe le previsioni, in caso di estrema urgenza, viene previsto che il provvedimento possa essere disposto dalla Giunta Comunale;
- all’art. 5 “Immobili concessi in comodato gratuito esclusivamente per scopi istituzionali o per finalità non commerciali”, dell’esenzione dal pagamento dell’IMU, relativamente alla quota comune, per gli immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari (c. 777 – lett. e);

b) nell’ampliamento:

- all’art. 11 “Versamenti”, delle situazioni considerate non sanzionabili che, comunque, rispecchiano il totale complessivamente dovuto, relative a versamenti effettuati da soggetti diversi rispetto ai titolari del diritto;

c) nella conferma, per ragione di continuità con la precedente regolamentazione, in quanto compatibili con il nuovo regime tributario:

- all’art. 6 “Abitazione principale”, dell’assimilazione ad abitazione principale dell’abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;
- all’art. 4 “Determinazione del valore delle aree fabbricabili”, della previsione di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per ridurre al massimo il contenzioso;
- all’art. 7 “Fabbricati inagibili o inabitabili”, della definizione delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato (inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato) per il riconoscimento della riduzione della relativa base imponibile;,”

Letta la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

Rag.	ANDREA AMAINI	Presidente
Rag.	MARCO MARI	Membro
Dott.ssa	MARIA LETIZIA MONICA	Membro

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espressi, in ottemperanza agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dalla Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi in data 4 Giugno 2020;

VISTO il parere di non rilevanza della proposta in oggetto rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott. William Casanova ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

VISTO il parere favorevole di legittimità del Segretario Generale rilasciato in data 5 Giugno 2020

VISTI lo Statuto ed il Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente

VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b), D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.”

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Ai fini di una più agevole lettura da parte dei Signori Consiglieri, suggerisce all'Ente, come d'altro canto già avvenuto in precedenti occasioni, di predisporre un testo comparato a colonne affiancate tra versione del regolamento attualmente in vigore e nuova versione da adottare.

Esprime parere favorevole, con riserva in ordine alla mancata quantificazione del minor gettito derivante dall'introduzione delle forme agevolative di cui al Titolo II.

I Revisori

Rag. Andrea Amaini	Presidente
Rag. Marco Mari	Membro
Dott.ssa Maria Letizia Monica	Membro